

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(PROVINCIA DI VERONA)

REGOLAMENTO

Concernente l'armamento della Polizia ~~Locale~~

(Art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno n° 145 del 4/3/1987, attuativo della L.7/3/1986 n° 65
Art. 5 comma quinto)

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Armamento della Polizia Locale
- ART. 2 Numero delle armi in dotazione
- ART. 3 Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza
- ART. 4 Tipologia di armi in dotazione.

CAPO II°

SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA E RELATIVE MODALITA'

- ART. 5 Servizi da espletare da personale armato.
- ART. 6 Modalità di porto dell'arma.
- ART. 7 Assegnazione dell'arma.
- ART. 8 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
- ART. 9 Servizi di collegamento e di rappresentanza.
- ART. 10 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

CAPO III°

ISTITUZIONE DELLE ARMERIE

- ART. 11 Generalità
- ART. 12 Caratteristiche delle armerie
- ART. 13 Funzionamento delle armerie
- ART. 14 Controlli e sorveglianza
- ART. 15 Doveri del consegnatario di armeria
- ART. 16 Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria
- ART. 17 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

CAPO IV°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI-ADDESTRAMENTO

- ART. 18 Prelevamento e versamento delle armi
- ART. 19 Doveri dell'assegnatario
- ART. 20 Addestramento
- ART. 21 Modalità per la frequenza dei Poligoni di tiro ubicati in territorio diverso da quello in cui si presta servizio

CAPO V°

NORME FINALI

- ART. 22 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Armamento della Polizia Locale

- 1- L'armamento in dotazione agli operatori del servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, deve essere adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, giusta il disposto del successivo articolo 5.

ART. 2

Numero delle armi in dotazione

- 1- Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, indicato al successivo art. 3.
- 2- Il Sindaco può, altresì, stabilire che il fabbisogno suddetto sia maggiorato del 5%, o di almeno un'arma, come dotazione di riserva.
- 3- Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

ART. 3

Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale

- 1- Il numero, la qualifica funzionale ed il profilo professionale degli operatori addetti al servizio di Polizia Locale risultano dalla dotazione organica del personale dell'Ente approvata dalla Giunta Comunale.
- 2- Rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza il Comandante e gli Agenti della P.L.

ART. 4

Tipologia di armi in dotazione

- 1- Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono le seguenti:
N° 3 Sfollagente alla Francese estensibile nero (L.R. 20/12/1991, n° 33)
N° 3 Pistole semiautomatiche Beretta modello 9000S calibro 9x21 con relative cartucce
N° 3 Manette in acciaio

CAPO II°

Servizi con porto dell'arma e relative modalità

ART. 5

Servizi da espletare da personale armato

- 1- Agenti di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di P.S., svolgono servizi misti; e cioè di Pubblica Sicurezza e quindi devono prestare in via continuativa servizio armato.

ART. 6
Modalità di porto dell'arma

- 1- Gli Agenti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e la portano nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.
- 2- Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/3/1986, n° 65, l'operatore è autorizzato a prestare servizio in abito borghese, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4.3.87, n° 145, questa è portata in modo non visibile.
- 3- Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 7
Assegnazione dell'arma

- 1- Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 5, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento Art. 8 e 9 D.M. n° 145 del 4/3/87.
- 2- Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
- 3- Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'operatore, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'operatore è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 8
Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Gli Agenti della Polizia Locale di cui all'art.3 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/3/1986, n° 65 esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 9
Servizi di Collegamento e di Rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima, senza armi; tuttavia, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, agli Agenti di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10
Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

- 1- I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della L.7 Marzo 1986, n° 65, che

un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di armi, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

- 2- Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2 del D.M.I. 4/3/87 n° 145 ed all'art. 23 del vigente Regolamento della Polizia Locale.
- 3- Nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Verona ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e dalla presumibile durata della missione.

CAPO III°

Istituzione delle armerie

ART. 11

Generalità

- 1- In ambito Comunale e nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della Legge 7/3/1986, n° 65, in uno o più Comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di Polizia Locale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
- 2- In relazione all'articolazione territoriale della struttura di Polizia Locale ed al numero degli addetti, possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.
- 3- L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

ART. 12

Caratteristiche delle armerie

- 1- Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferiate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.
- 2- Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione di emergenza.
- 3- Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

ART. 13
Funzionamento delle armerie

- 1- Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- 2- Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguale caratteristiche.
- 3- Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
- 4- Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Corpo e servizio di Polizia Locale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.
- 5- L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e le munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 6- L'armeria è dotata, altresì, di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART.14
Controlli e sorveglianza

- 1- Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
- 2- La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi sono riportati su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
- 3- Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile del Corpo o Servizio della Polizia Locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART. 15
Doveri del consegnatario di armeria

- 1- Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

- 2- Egli collabora con il Responsabile del Corpo o del Servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

ART. 16

Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria

- 1- L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso, le armi e munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 13 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli art. 14,15 e 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Responsabile del Corpo, che potrà avvalersi di due subconsegnatari da lui delegati.

ART. 17

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

- 1- L'accesso all'armeria o al locale o in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Corpo di Polizia Locale, al consegnatario ed ai subconsegnatari; l'accesso è, altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario e/o dei subconsegnatari dell'armeria e del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, se presente.
- 2- Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento di scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.
- 3- Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il caricamento e scaricamento delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV°

Tutela e custodia delle armi e addestramento

ART. 18

Prelevamento e versamento dell'arma

- 1- L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6 e seguenti è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 7 nel registro di cui all'art. 13. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
- 2- L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

ART. 19
Doveri dell'assegnatario

- L'operatore della Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 5 e seguenti, deve:
- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento.

ART. 20
Addestramento

- 1- Gli operatori della Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo.
- 2- A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, si provvederà stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con Enti o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di Comuni limitrofi, ovvero costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
- 3- Oltre a quanto previsto dalla Legge 28 Maggio 1981, n° 286, contenete disposizioni per la iscrizione alle lezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli operatori della Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
- 4- I corsi di tiro effettuati presso poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti corsi delle lezioni del tiro a segno nazionale.
- 5- I provvedimenti e le convezioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART. 21
Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

- 1- Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli operatori della Polizia Locale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M.I. 4/3/87, n° 145 e comandati ad effettuare l'esercitazione di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
- 2- Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno 7 giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 Agosto 1989, n° 341).

CAPO V°
Norme finali

ART. 22
Entrata in vigore del Regolamento

1- Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che la relativa deliberazione consiliare di approvazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134-3° comma del decreto Lgv 18 Agosto 2000, n° 267 e trascorsi quindici giorni dalla successiva pubblicazione del relativo testo all'albo pretorio dell'Ente.